Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CAPO 01
PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 01
(IL COMUNE)

01. IL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA E' ENTE LOCALE CHE RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.
02. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI MEDIANTE GLI ORGANI, SECONDO LE ATTRIBUZIONI DELLE COMPETENZE STABILITE DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.
03. IL COMUNE INTENDE ATTUARE IL DECENTRAMENTO DI FUNZIONI E DI ATTIVITA' MEDIANTE L`ISTITUZIONE DI CIRCOSCRIZIONI, ADOTTANDO APPOSITI REGOLAMENTI DI FUNZIONAMENTO.

ART. 02
(LO STATUTO)

01. LO STATUTO DEL COMUNE DI GIUGLIANO E' LA CARTA FONDAMENTALE DEI DIRITTI DEI CITTADINI, SINGOLI ED ASSOCIATI, E DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI IN ESSO OPERANTI.
02. LO STATUTO ORGANIZZA IL COMUNE SECONDO I PRINCIPI DELL`EFFICIENZA, DELL`EFFICACIA E DELLA TRASPARENZA DELL`AZIONE AMMINISTRATIVA, DEL DECENTRAMENTO, DELLA PARTECIPAZIONE E DELLA PROGRAMMAZIONE.

ART. 03
(IL TERRITORIO)

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE E' COSTITUITO DA N. 92 MAPPE CATASTALI, E CONFINA:
- A NORD: CON I COMUNI DI AVERSA, TRENTOLA DUCENTA, SAN CIPRIANO D`AVERSA, LUSCIANO, PARETE E VILLA LITERNO.
- A SUD: CON I COMUNI DI POZZUOLI, QUARTO, VILLARICCA E MUGNANO.
- A EST: CON I COMUNI DI SANT`ANTIMO E MELITO.
- A OVEST: CON I COMUNI DI CASTELVOLTURNO, QUALIANO E CON IL MAR TIRRENO.

ART. 04
(I PRINCIPI DI AZIONE, DI LIBERTA', DI EGUAGLIANZA, DI SOLIDARIETA', DI GIUSTIZIA, DI ASSOCIAZIONE)

01. IL COMUNE FONDA LA PROPRIA AZIONE SUI PRINCIPI DI LIBERTA', DI EGUAGLIANZA, DI SOLIDARIETA' E DI GIUSTIZIA INDICATI DALLA COSTITUZIONE E CONCORRE A RIMUOVERE GLI OSTACOLI DI ORDINE ECONOMICO E SOCIALE CHE NE LIMITANO LA REALIZZAZIONE.
02. IL COMUNE, CON RIFERIMENTO ALLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL`UOMO - ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE (1948 - SI IMPEGNA A RICONOSCERE IL VALORE DI OGNI UOMO ED A PROMUOVERE OGNI POSSIBILE INIZIATIVA ATTA AD ESPRIMERGLI CONCRETA SOLIDARIETA' INDIPENDENTEMENTE DALLE SUE CONDIZIONI FISICHE, PSICHICHE, ECONOMICHE E SOCIALI, DELLA SUA RAZZA, SESSO ED ETA').

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

03. IL COMUNE NEL PERSEGUIRE LE FINALITA' DI DETERMINARE UN MIGLIORAMENTO ARMONICO DELLA QUALITA' DELLA VITA, PROMUOVE E FAVORISCE
IL COORDINAMENTO DELL`AZIONE DEI SOGGETTI PUBBLICI E COLLETTIVI OPERANTI SUL TERRITORIO.
04. A TALE SCOPO IL COMUNE VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E GLI ORGANISMI DI VOLONTARIATO ADEGUANDO LA PROPRIA AZIONE
POLITICO-AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI PARTECIPAZIONE.
05. IL COMUNE RICONOSCE LA FUNZIONE ED IL RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE SU BASE NAZIONALE E
PRESENTI CON LE LORO STRUTTURE ORGANIZZATIVE SUL TERRITORIO.
06. IL COMUNE PROMUOVE ED ADERISCE, NEL RISPETTO DELLE LEGGI ED IN CONFORMITA' AI PRINCIPI DELLA CARTA EUROPEA DELLE AUTONOMIE
LOCALI, A FORME DI COLLABORAZIONE, AMICIZIA E SOLIDARIETA' CON ENTI LOCALI DI ALTRI PAESI ANCHE AL FINE DI COOPERARE ALLA
COSTITUZIONE DELLA UNIONE EUROPEA ED AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE FRA POPOLI E CULTURE. IN TALE OTTICA PROMUOVE ASSOCIAZIONE CON I
COMUNI E ASSOCIAZIONI NELL`AMBITO EUROPEO.
07. E' ISTITUITA LA COMMISSIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' PER TUTTE LE QUESTIONI CHE POSSONO INFLUIRE SULLA EGUAGLIANZA SOSTANZIALE
TRA I SESSI E SULLA CONDIZIONE FEMMINILE.
08. ESERCITA IL SUO INTERVENTO - IN FAVORE DEI PROPRI CITTADINI DIMORANTI TEMPORANEAMENTE IN ALTRE CIRCOSCRIZIONI O ANCHE
ALL`ESTERO - PER LA CURA DEGLI INTERESSI GENERALI SUL PROPRIO TERRITORIO ED ANCHE FORNENDO SPECIFICHE FORME DI ASSISTENZA
DIRETTAMENTE NELLE LOCALITA' DI TEMPORANEA DIMORA.

CAPO 02
FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

ART. 05
(LE FUNZIONI DEL COMUNE)

01. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE, PRECIPUAMENTE NEI
SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL`ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SALVO QUANTO NON SIA
ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTRI SOGGETTI DALLA LEGGE STATALE O REGIONALE SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE.
02. IL COMUNE, PER L`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN AMBITI TERRITORIALI ADEGUATI, ATTUA FORME SIA DI DECENTRAMENTO SIA DI
COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.
03. AL COMUNE COMPETONO LE TASSE, LE IMPOSTE, LE TARIFFE, I CONTRIBUTI SUI SERVIZI AD ESSO ATTRIBUITI.

ART. 06
(I SERVIZI PUBBLICI LOCALI)

01. IL COMUNE, NELL`AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, CHE ABBIANO PER OGGETTO LA
PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.
02. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI PUBBLICI LOCALI NELLE FORME GIURIDICHE DETERMINATE DALLA LEGGE E DALLO STATO.

ART. 07
(I COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE)
01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE.
02. LE RELATIVE FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.
03. IL COMUNE SVOLGE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE, QUALORA ESSE VENGANO AFFIDATE PER LEGGE, CHE REGOLA ANCHE I RELATIVI RAPPORTI FINANZIARI NONCHE' ASSICURA LE RISORSE NECESSARIE.
04. COMPETONO AL COMUNE E POSSONO ESSERE AFFIDATE DAL SINDACO, A PERSONALE SPECIALIZZATO, OVE OCCORRA, FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA.

ART. 08
(LA PROGRAMMAZIONE)
01. IL COMUNE ASSUME LA POLITICA DI PROGRAMMAZIONE COORDINATA CON LA REGIONE, CON LA PROVINCIA E GLI ALTRI ENTI TERRITORIALI COME METODO ORDINATORE DELLA PROPRIA ATTIVITA'; ESSO ATTUA IL PROGRAMMA DI SVILUPPO ECONOMICO E I PIANI DI INTERVENTO SETTORIALE NEL PROPRIO TERRITORIO.
02. IL COMUNE REALIZZA LA PROGRAMMAZIONE MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DEI CITTADINI, DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO.
03. IL COMUNE OPERA CON LA POLITICA DEL BILANCIO E CON LE RISORSE FINANZIARIE PROPRIE E TRASFERITE IN MODO DA APPLICARE I PRINCIPI E LE REGOLE DELLA PROGRAMMAZIONE.

TITOLO 02
CAPO 01
FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
ART. 09
(LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE)
01. IL COMUNE DI GIUGLIANO VALORIZZA E FAVORISCE LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE COME SEDI DI SVILUPPO DI SINGOLI E COME STRUMENTO DI PARTECIPAZIONE ALLA AMMINISTRAZIONE LOCALE.

ART. 10
(LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI)
01. PER L`ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 49 COMUNE PROVVEDERA' SIA CON CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI SIA CON CONCESSIONE IN USO DI LOCALI O TERRENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PREVIO APPOSITE CONVENZIONI, E CIO' ANCHE PER FAVORIRE LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO, POLITICO E CULTURALE DELLA COMUNITA', COME DA REGOLAMENTO.
02. SARA' ISTITUITO APPOSITO ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DI GIUGLIANO CHE NE FARANNO RICHIESTA.
03. LE LIBERE ASSOCIAZIONI, PER POTER FRUIRE DEL SOSTEGNO DEL COMUNE, DEVONO FARNE RICHIESTA PRESENTANDO, OLTRE ALLA DOMANDA, LO STATUTO E L`ATTO COSTITUTIVO NELLE FORME REGOLAMENTARI, NONCHE' LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE.
04. LA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE INTRATTERRA' RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI, VALUTERA' I REQUISITI PREVISTI DAL REGOLAMENTO E LA NATURA DELL`INIZIATIVA.
05. L`AMMINISTRAZIONE DISPORRA' CON DELIBERA DELLA GIUNTA.

ART. 11
(GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE)
01. IL COMUNE PUO' ADOTTARE INIZIATIVE AUTONOME AL FINE DI PROMUOVERE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DI CITTADINI.
02. AL FINE DI ARRICCHIRE ED INTEGRARE LA PROPOSTA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E PER MEGLIO CONCRETIZZARE LA RAPPRESENTANZA DI TUTTI GLI ORGANISMI, QUESTO COMUNE ISTITUISCE LE CONSULTE DI SETTORE.
03. GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE ACQUISTANO VALORE CONSULTIVO SU TUTTE LE QUESTIONI DI RILEVANTE INTERESSE CHE L`AMMINISTRAZIONE LORO SOTTOPORRE.
04. I PARERI DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEVONO ESSERE DEFINITI PER ISCRITTO ED ENTRO I TERMINI FISSATI DAL REGOLAMENTO CHE NE DISCIPLINA ANCHE LA COMPOSIZIONE.

ART. 12
(LA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI)
01. IL COMUNE, AI FINI DELLA GESTIONE DI SERVIZI SOCIALI SENZA FINI DI LUCRO, PUO' COSTITUIRE DELLE ISTITUZIONI QUALI ORGANISMI STRUMENTALI DOTATI DI AUTONOMIA GESTIONALE.
02. LA COSTITUZIONE DELLE "ISTITUZIONI" E' DISPOSTA DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE NE APPROVA ANCHE IL REGOLAMENTO DI GESTIONE.
03. L`ISTITUZIONE COMUNALE, COSI' COME SOPRA INDIVIDUATA, PUO' AFFIDARE LA GESTIONE DI TALI SERVIZI ANCHE AD ASSOCIAZIONI AVENTI STATUTARIAMENTE FINI ANALOGHI.

ART. 13
(LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE)
01. IL COMUNE, NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE INFORMA GLI INTERESSATI TEMPESTIVAMENTE, NOTIFICANDO AD ESSI IL SUNTO ESSENZIALE DEL CONTENUTO DELLE DECISIONI ADOTTANDE.
02. L`INFORMAZIONE E' D`OBBLIGO IN MATERIA DI PIANI URBANISTICI O DI FABBRICAZIONE, DI OPERE PUBBLICHE, DI USO DEL SOTTOSUOLO, DI PIANI COMMERCIALI, IN MATERIA DI AMBIENTE E DI OGNI ALTRA OPERA DI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PUBBLICO INTERESSE.
03. GLI INTERESSATI POSSONO INTERVENIRE NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO, MOTIVANDO CON ATTO SCRITTO LE LORO VALUTAZIONI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE,ANCHE SE NON INFORMATI.
04. IL COMUNE DARA' MOTIVAZIONE DEL CONTENUTO DEGLI INTERVENTI DEGLI INTERESSATI NEGLI ATTI FORMALI IDONEI PER LE DECISIONI DELL`AMMINISTRAZIONE.
05. I CITTADINI CHE PER QUALSIASI RAGIONE SI DOVESSERO RITENERE LESI NEI LORO INTERESSI, POSSONO SEMPRE RICORRERE NELLE FORME DI LEGGE.

ART. 14
(L`INIZIATIVA E LE PROPOSTE POPOLARI)
01. TUTTI I CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI GIUGLIANO, SIA SINGOLI CHE ASSOCIATI, HANNO FACOLTA' DI PRESENTARE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE, DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI. HANNO FACOLTA' DI PRESENTARE ISTANZE E PETIZIONI I CITTADINI STRANIERI, EUROPEI O EXTRACOMUNITARI, CHE RISULTANO REGOLARMENTE INSERITI NEI TABULATI DEI CITTADINI RESIDENTI DA ALMENO UN ANNO.
02. IL COMUNE GARANTISCE IL LORO TEMPESTIVO ESAME ENTRO DIECI GIORNI DALLA RICEZIONE IN SEGRETERIA.

ART. 15
(LE ISTANZE E LE PETIZIONI)
01. NESSUNA PARTICOLARE FORMA E' PREVISTA PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE E PETIZIONI, SIA SINGOLE CHE COLLETTIVA. ESSE DEVONO ESSERE INDIRIZZATE AL SINDACO DEL COMUNE E CONTENERE CHIARO IL "PETITUM" CHE SIA DI COMPETENZA GIURIDICA DEL COMUNE STESSO.
02. TUTTE LE ISTANZE E LE PETIZIONI DEVONO ESSERE REGOLARMENTE FIRMATE. LE FIRME DEVONO ESSERE AUTENTICATE NELLE FORME DI LEGGE A PENA DI INAMMISSIBILITA', SALVO CHE PER LE ASSOCIAZIONI REGISTRATE ALL`ALBO DEL COMUNE.
03. ALLE ISTANZE E PETIZIONI, ESAMINATE E DECISE E' DATA RISPOSTA SCRITTA A CURA DEGLI UFFICI COMPETENTI E A FIRMA DEL SINDACO O SUO DELEGATO.
04. LE RISPOSTE SONO RESE NOTE PER LETTERA ALL`INTERESSATO O, SE TRATTASI DI PIU' RICHIEDENTI, AL PRIMO FIRMATARIO, NONCHE' MEDIANTE AFFISSIONE DI COPIA ALL`ALBO PRETORIO, ENTRO TRENTA GIORNI.
05. I CONSIGLIERI HANNO SEMPRE POTERI DI ISTANZA E PETIZIONE VERSO IL SINDACO, LA GIUNTA E IL CONSIGLIO COMUNALE.
06. DI ISTANZE E PETIZIONI E RELATIVE DECISIONI, DELIBERAZIONI E LETTERE E' CONSERVATA COPIA NEGLI ARCHIVI SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

ART. 16
(LE PROPOSTE)
01. LA PROPOSTA E' UNO SCHEMA DI ATTO DELIBERATIVO ED E' SOTTOSCRITTO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DAL ALMENO CINQUECENTO (500) ELETTORI DEL COMUNE.
02. ESSA VIENE PRESENTATA DA UN COMITATO PROMOTORE COMPOSTO DA ALMENO TRE (03) CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI GIUGLIANO, CHE PROVVEDE ALLA RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI.
03. IL SINDACO ASSEGNA LA PROPOSTA ALLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PER MATERIA, CHE ESPRIME PARERE CONSULTIVO, PRIMA DI ASSEGNARLA ALL`ORGANO COMPETENTE: GIUNTA O CONSIGLIO, CHE E' TENUTO A DELIBERARE ENTRO NOVANTA (90) GIORNI, DECORSI I QUALI, SE NON VI E' ESPRESSO RIGETTO, SI INTENDE TACITAMENTE ACCOLTA (SILENZIO ASSENSO), SE LA PROPOSTA E' RIGETTATA, IL COMITATO PROMOTORE PUO' PRODURRE RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO NELLE FORME STABILITE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO ED IN TAL CASO LE SOTTOSCRIZIONI RACCOLTE PER LA PROPOSTA VENGONO COMPUTATE AI FINI DEL QUORUM NECESSARIO PER LA RICHIESTA DI INDIZIONE DI REFERENDUM CONSULTIVO.

ART. 17
(IL REFERENDUM CONSULTIVO)
01. E' PREVISTO REFERENDUM CONSULTIVO SU RICHIESTA DI ALMENO IL 15% DEI CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI GIUGLIANO O DI 1/3 DEL CONSIGLIO COMUNALE.
02. E' AMMESSO REFERENDUM PER LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE. E' ESCLUSO, INVECE, IN MATERIA DI IMPOSTE, TASSE, CORRISPETTIVI E TARIFFE, PER GLI ATTI DI DESIGNAZIONE DI NOMINA O DI REVOCA DI AMMINISTRATORI, PER GLI ATTI CONCERNENTI IL PERSONALE DEL COMUNE, DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI DA ESSO DIPENDENTI. IL REFERENDUM LOCALE SI SVOLGE COME PREVISTO PER LEGGE.
03. LA PROPOSTA DI REFERENDUM DEVE ESSERE INVIATA AL SINDACO CHE L`AFFIDA ALLA COMMISSIONE CONSILIARE, LA QUALE ESPRIME APPOSITO PARERE DI AMMISSIBILITA' E REGOLARITA' ENTRO I TRENTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE.
04. TALE COMMISSIONE DOVRA' VALUTARE LA REGOLARITA' DELLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO PROMOTORE, DELL`OGGETTO E DELLE FIRME AUTENTICATE QUALE CONDIZIONE DI AMMISSIBILITA'.
05. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L`INDIZIONE DEL REFERENDUM NEI 120 GIORNI SUCCESSIVI.
06. IL REFERENDUM,QUALORA NULLA OSTI, DEVE ESSERE INDETTO ENTRO 90 GIORNI DALLA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERA DI INDIZIONE.
07. ALL`ONERE FINANZIARIO PER LE SPESE CHE IL REFERENDUM COMPORTERA', L`AMMINISTRAZIONE DOVRA' FAR FRONTE CON PROPRIE ENTRATE.

ART. 18
(CONSULTAZIONI POPOLARI)
01. IL CONSIGLIO COMUNALE,SU RICHIESTA DI ALMENO UN TERZO (1/3) DEI COMPONENTI, PUO' PROMUOVERE FORME DI CONSULTAZIONE POPOLARE, AL FINE DI CONOSCERE L`OPINIONE DELLA CITTADINANZA O DI PARTICOLARI SETTORI DELLA STESSA, IN MERITO A DETERMINATE MATERIE.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

02. LE CONSULTAZIONI CONSISTERANNO IN SONDAGGI O QUESITI RIVOLTI A CITTADINI AVENTI DIRITTO AL VOTO PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.

ART. 19
(IL DIFENSORE CIVICO)
01. IL COMUNE ISTITUISCE L`UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO A GARANZIA DELL`IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE STESSA.

ART. 20
(L`ELEZIONE E DURATA IN CARICA)
01. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE A SCRUTINIO SEGRETO CON LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI (2/3) DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, TRA I CITTADINI ITALIANI, RESIDENTI NEL COMUNE.
02. LA DESIGNAZIONE AVVIENE TRA I CITTADINI DI COMPROVATA COMPETENZA ED ESPERIENZA GIURIDICA O AMMINISTRATIVA, MORALITA' E PROFESSIONALITA', CHE ABBIANO COMPIUTO IL QUARANTESIMO ANNO DI ETA'.
03. LE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA', COMPATIBILITA' E QUANTO NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELL`UFFICIO E' STABILITO CON APPOSITO REGOLAMENTO.
04. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA CINQUE ANNI E COMUNQUE FINO ALL`ELEZIONE DEL SUCCESSORE E NON E' RIELEGGIBILE.
05. L`ELEZIONE VIENE POSTA ALL`ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA CONSILIARE SUCCESSIVA ALL`ELEZIONE DEL SINDACO.
06. LA PRIMA ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO SARA' POSTA ALL`ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO ENTRO SEI MESI DALL`ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.
07. AL DIFENSORE CIVICO SPETTA DI DIRITTO DI CONOSCERE TUTTE LE DELIBERAZIONI DI GIUNTA E DI CONSIGLIO COMUNALE E DI AVERNE FOTOCOPIE.
08. IL DIFENSORE CIVICO PARTECIPA COME OSSERVATORE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA COMUNALE, SENZA DIRITTO DI PAROLA O DI VOTO, ANCORCHE' CONSULTIVO, COMUNQUE VI PARTECIPA SU RICHIESTA DEL SINDACO.
09. EGLI PUO' ESPRIMERE LA PROPRIA OPINIONE SOLO SE RICHIESTO DAL SINDACO O DA CHI PRESIEDA L`ORGANO COLLEGIALE.

ART. 21
(LA CONFERENZA DEI SERVIZI)
01. L`AMMINISTRAZIONE INDICE ANNUALMENTE, PRIMA DELL`APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE, UNA CONFERENZA DEI SERVIZI LOCALI, D`INTESA CON LE ASSOCIAZIONI DEGLI UTENTI AVENTI STRUTTURE ORGANIZZATIVE NEL TERRITORIO COMUNALE E CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI RICONOSCIUTE, NONCHE' CON LE CONSULTE.
02. LA CONFERENZA DEI SERVIZI FA UN BILANCIO DELL`ANDAMENTO DEI SERVIZI,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

IN MERITO ALLA QUALITA', QUANTITA', EFFICIENZA ED
EFFICACIA, AL FINE DI RICERCARE IDONEE SOLUZIONI PER I MIGLIORAMENTI DI ESSI.
03. IL DIFENSORE CIVICO, NELLA OCCASIONE, HA L`OBBLIGO DI SVOLGERE UNA PROPRIA RELAZIONE.
04. LE ASSOCIAZIONI DELL`UTENZA E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RICONOSCIUTE PARTECIPANO CON PROPRIE RELAZIONI.
05. LE RISULTANZE DELLA CONFERENZA SONO FATTE PROPRIE DAL CONSIGLIO COMUNALE, PER EVENTUALI DECISIONI IN MERITO.
06. APPOSITO CAPITOLO DI BILANCIO PREVEDERA' LA SPESA PER LA CONFERENZA DEI SERVIZI.

CAPO 02
FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL`INFORMAZIONE E AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
ART. 22
(IL DIRITTO D`INFORMAZIONE E DI ACCESSO)
01. TUTTI I CITTADINI, SIA SINGOLI CHE ASSOCIATI, PORTATORI DI INTERESSI GIURIDICAMENTE PROTETTI, HANNO DIRITTO, DI ACCEDERE AGLI
ATTI AMMINISTRATIVI ED AI DOCUMENTI, CHIEDENDO IL RILASCIO DI COPIE PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI DI RIPRODUZIONE, SECONDO LE
DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI, RIVOLGENDOSI AD APPOSITO UFFICIO DA ISTITUIRE.
02. L`AMMINISTRAZIONE, MEDIANTE L`ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, CONFERISCE I POTERI AI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI E
DEL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.
03. IL COMUNE GARANTISCE AI CITTADINI, MEDIANTE IL REGOLAMENTO, L`INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E
SULL`ORDINE DI ESAME DELLE DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO.
04. IL COMUNE ESEMPLIFICHERA' LA MODULISTICA E RIDURRA' LA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE DOMANDE DI PRESTAZIONI, APPLICANDO LE
DISPOSIZIONI SULL`AUTOCERTIFICAZIONE PREVISTE DALLA LEGGE 04 GENNAIO 1968 N. 15 E DALLA LEGGE N. 241/90 .
05. IL DIRITTO DI ACCESSO ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI COMUNALI E' ALTRESI' ASSICURATO AGLI ENTI PUBBLICI, ALLE ORGANIZZAZIONI DEL
VOLONTARIATO ED ALLE ASSOCIAZIONI IN GENERE.
06. L`APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINERA' ORGANICAMENTE LA MATERIA.

ART. 23
(IL DIRITTO D`INFORMAZIONE PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI)
01. LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE, RICONOSCIUTE CON DECRETO MINISTERIALE AI SENSI DELL` ARTT. 08 DEL
D.P.R. 23 AGOSTO 1988 N. 395 , ED ESISTENTI CON PROPRIE STRUTTURE FORMALIZZATE NEL TERRITORIO COMUNALE HANNO DIRITTO DI
INFORMAZIONE SULL`ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E POLITICO-ISTITUZIONALE.
02. L`INFORMAZIONE SI CONCRETA, IN BASE ALL` ARTT. 18 DEL D.P.R. 10 FEBBRAIO 1986 N. 13 E ALL` ARTT. 29 DEL D.P.R. 268/87 , NELLA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

RICEZIONE PREVENTIVA, COSTANTE E TEMPESTIVA, DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE MATERIE SEGUENTI:
- IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI;
- I PROGRAMMI D`INVESTIMENTO;
- LE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE;
- GLI ORGANI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI;
- L`ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO;
- LA POLITICA DEGLI ORGANICI E GLI AFFARI DEL PERSONALE;
- I PIANI DI PRODUTTIVITA', I PROGETTI E I PROGRAMMI, NONCHE' GLI INCENTIVI PER L`EFFICACIA DEI SERVIZI E DELL`AZIONE AMMINISTRATIVA;
- IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO;
- QUANTO ALTRO L`AMMINISTRAZIONE RITENGA DI DOVER FAR CONOSCERE.

03. SU TALI MATERIE LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI SUDDETTE FARANNO PERVENIRE IL PROPRIO PARERE NON VINCOLANTE PER L`AMMINISTRAZIONE ATTIVA, DA ESPRIMERSI IN FORMA SCRITTA ENTRO 15 GIORNI DAL RICEVIMENTO DEI DOCUMENTI.

04. IL DIRITTO D`INFORMAZIONE NON ESCLUDE QUELLO DI CONTRATTAZIONE PREVISTO DAGLI ARTT. 03 E 14 DELLA LEGGE 29 MARZO 1983 N. 93 E RESO ESECUTIVO CON LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT. 25 , 26 E 27 DEL D.P.R. N. 268/87 E DAI SUCCESSIVI ACCORDI COLLETTIVI RECEPITI IN DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

05. I DIRITTI D`INFORMAZIONE ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI SONO GARANTITI A TITOLO GRATUITO, IN QUANTO ATTO DOVUTO PER L`AMMINISTRAZIONE.

TITOLO 03
CAPO 02
LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI
ART. 24
(ORGANI DEL COMUNE)

01. SONO ORGANI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

02. IL CONSIGLIO E' ORGANO D`INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

03. LA GIUNTA E' ORGANO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.

04. IL SINDACO E' ORGANO MONOCRATICO. EGLI E' IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL`ENTE, CAPO DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE, UFFICIALE DI GOVERNO PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE, UFFICIALE SANITARIO.

ART. 25
(IL CONSIGLIO COMUNALE)

01. L`ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA SUA DURATA IN CARICA, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI E LA LORO POSIZIONE GIURIDICA SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL`ATTO DELLA PROCLAMAZIONE, OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE DURA IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO D`INDIZIONE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

ART. 26
(LO SCIOGLIMENTO E LA SOSPENSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE)
01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' SCIOLTO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL MINISTERO DELL`INTERNO, PER MOTIVI E CON LE PROCEDURE DI CUI ALL` ARTT. 39 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

ART. 27
(LA RIMOZIONE E LA SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI)
01. CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL`INTERNO, IL SINDACO, I COMPONENTI DEL CONSIGLIO E/O DELLA GIUNTA, (I PRESIDENTI DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI) POSSONO ESSERE RIMOSSI, QUANDO COMPIANO ATTI CONTRARI ALLA COSTITUZIONE E PER GRAVI MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO O QUANDO SIANO IMPUTATI DI UNO DEI REATI PREVISTI DALLA LEGGE 13 SETTEMBRE 1982 , N. 646 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI O SOTTOPOSTI A MISURA DI PREVENZIONE E SICUREZZA.
02. IN ATTESA DEL DECRETO, IL PREFETTO PUO' DISPORRE LA SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, QUALORA SUSSISTANO MOTIVI DI GRAVE E URGENTE NECESSITA'.
03. SONO FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DELL` ARTT. 15 DELLA LEGGE 19 MARZO 1990 N. 55 .

ART. 28
(LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI)
01. PER GLI AMMINISTRATORI, PER IL PERSONALE DEL COMUNE E DELLE ISTITUZIONI PER I SERVIZI SOCIALI SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
02. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO AGENTE CONTABILE CHE ABBIA MANEGGIO DI DENARO PUBBLICO O SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEL BENE COMUNE, NONCHE' COLORO CHE SUBENTRINO NEGLI INCARICHI ATTRIBUITI A DETTI AGENTI DEVONO RENDERE IL CONTO DELLA LORO GESTIONE E SONO SOGGETTI ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, SECONDO LE NORME E LE PROCEDURE PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.
03. L`AZIONE DI RESPONSABILITA' SI PRESCRIVE IN 05 ANNI DALLA COMMISSIONE DEL FATTO. LA RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E DELLE ISTITUZIONI NONCHE' DEI DIPENDENTI, E' PERSONALE E NON SI ESTENDE AGLI EREDI.
04. L`ENTE SI ASSUME L`ONERE ECONOMICO PER L`ASSISTENZA IN SEDE PROCESSUALE AGLI AMMINISTRATORI CHE SI TROVINO IMPLICATI, IN CONSEGUENZA DI FATTI ED ATTI CONNESSI ALL`ESPLETAMENTO DEI COMPITI D`ISTITUTO, IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA' CIVILE O PENALE, IN OGNI STATO E GRADO DI GIUDIZIO, PURCHE' NON CI SIA CONFLITTO D`INTERESSE CON L`ENTE E SIANO STATI DICHIARATI ASSOLTI, CON FORMULA PIENA.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 29
(LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO)
01. NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI, OGNI COMPONENTE DICHIARA A QUALE GRUPPO INTENDE APPARTENERE.
02. CIASCUN GRUPPO DEVE ESSERE COMPOSTO DA ALMENO TRE CONSIGLIERI.
03. OVE NON INTERVENGA LA DICHIARAZIONE DI CUI AL COMMA 01 , IL CONSIGLIERE SI INTENDE ASSEGNATO D`UFFICIO AL GRUPPO MISTO.
04. LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI E' SENTITA SULLA FORMULAZIONE DELL` O.D.G. E SULLE NOMINE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO, COSI' COME PREVISTO DALL ARTT. 32 LEGGE N. 142/90 , COLLABORA ALLA ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DELLE SEDUTE CONSILIARI.

ART. 30
(I DIRITTI E I POTERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI)
01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI PRENDERE IMMEDIATA VISIONE DEGLI ATTI PRESSO GLI UFFICI COMPETENTI E DI OTTENERE COPIE DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI, COMPRESI QUELLI PREPARATORI ED ISTRUTTORI, ENTRO 48 ORE DETTA RICHIESTA, SALVO TERMINI PIU' BREVI NEI CASI DI COMUNIONE CON ARGOMENTI POSTI ALL`ORDINE DEL GIORNO DI ADUNANZE CONVOCATE DI URGENZA. HANNO INOLTRE DIRITTO DI PRESENTARE INTERROGAZIONI O MOZIONI, INTERPELLANZE, RISOLUZIONI E O.D.G. , NELLE FORME DEFINITE DAL REGOLAMENTO, RICEVENDONE TEMPESTIVA RISPOSTA.
02. SE LO RICHIEDA UN QUINTO (1/5) DEI CONSIGLIERI IL SINDACO E' TENUTO A RIUNIRE IL CONSIGLIO, IN UN TERMINE NON SUPERIORE A VENTI (20) GIORNI, INSERENDO ALL`ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE.
03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

CAPO 02
ART. 31
(LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO)
01. IL CONSIGLIO, I CUI LAVORI SARANNO REGOLATI DA APPOSITO REGOLAMENTO, HA COMPETENZA IN ORDINE AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI:
A) GLI STATUTI DELL`ENTE E DI EVENTUALI AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI, I REGOLAMENTI, L`ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
B) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI E RELATIVE REVISIONI, I CONTI CONSUNTIVI, I PIANI TERRITORIALI E URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE, LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI, I PARERI DA RENDERE NELLA DETTA MATERIA;
C) LA DISCIPLINA DALLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE; LE PIANTE ORGANICHE E LE VARIAZIONI;
D) LE CONVENZIONI TRA I COMUNI E QUELLE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

E) L`ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE;
F) L`ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DELL`ENTE LOCALE A SOCIETA' DI CAPITALI, L`AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;
G) L`ISTITUZIONE E L`ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;
H) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;
I) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L`EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;
L) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DEI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;
M) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCANO UNA ESECUZIONE E CHE COMUNQUE NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO E DI ALTRI FUNZIONARI;
N) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI,GLI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL`AMBITO DEL COMUNE O DELLA PROVINCIA OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI;
O) L`ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO, IL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL SUO UFFICIO E LA RELATIVA DOTAZIONE ORGANICA.
02. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALLA AZIONE DA SVOLGERE.
03. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO 45 GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE SI PROVVEDE DA PARTE DEL SINDACO AI SENSI DELL` ARTT. 36 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .
04. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ARGOMENTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D`URGENZA, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI 60 GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.
05. QUANDO UN TERZO (1/3) DEI CONSIGLIERI COMUNALI NE FACCIA RICHIESTA SCRITTA E MOTIVATA CON L`INDICAZIONE DELLE NORME VIOLATE, ENTRO 10 GIORNI DALLA AFFISSIONE ALL`ALBO PRETORIO DELLE DELIBERAZIONI DI COMPETENZA DI GIUNTA PER LE MATERIE SOTTO ELENCATE, TALI DELIBERE SONO SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLE ILLEGITTIMITA' DENUNCIATE:
A) ACQUISTI, ALIENAZIONE, APPALTI ED IN GENERALE TUTTI I CONTRATTI;
B) CONTRIBUTI, INDENNITA', COMPENSI, RIMBORSI ED ESENZIONI AD AMMINISTRATORI, A DIPENDENTI E A TERZI;
C) ASSUNZIONI, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE.
06. NEGLI STESSI TERMINI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, PER I VIZI DI INCOMPETENZA O DI CONTRASTO CON ATTI FONDAMENTALI DEL

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CONSIGLIO, UN TERZO (1/3) DEI CONSIGLIERI PUO' CHIEDERE L`INVIO DI TALI ATTI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO.
07. CONTESTUALMENTE ALL`AFFISSIONE ALL`ALBO PRETORIO, COPIE DELLE DELIBERE DI CUI AL COMMA 02 SONO TRASMESSE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI.
08. NON SONO SOGGETTE AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' LE DELIBERAZIONI MERAMENTE ESECUTIVE DI ALTRE DELIBERAZIONI.

ART. 32
(LE COMMISSIONI DEL CONSIGLIO)
01. IL CONSIGLIO SI ARTICOLA IN COMMISSIONI PERMANENTI, CON CRITERIO PROPORZIONALE, SECONDO IL PROPRIO REGOLAMENTO CHE NE ASSICURA LA CORRISPONDENZA ALLA ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE E COMUNQUE PREVEDE UNA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI PER DERIMERE EVENTUALI QUESTIONI DI INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI.
02. GLI ASSESSORI INTERVENGONO AI LAVORI DELLE COMMISSIONI SU RICHIESTA DEI RISPETTIVI PRESIDENTI.
03. IL COMUNE, INOLTRE, ISTITUISCE APPOSITE COMMISSIONI TECNICHE (EDILIZIA, BENI AMBIENTALI, 219 , ECC.) COSI' COME PREVISTE DA LEGGE DI CUI L`AMMINISTRAZIONE VORRA' DOTARSI, CHE SARANNO DISCIPLINATE CON APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 33
(COMMISSIONI SPECIALI)
01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DEL SINDACO O SU ISTANZA SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO (1/3) DEI PROPRI MEMBRI, PUO' COSTITUIRE - NEL SUO SENO - COMMISSIONI SPECIALI, CON CRITERIO PROPORZIONALE, INCARICATE DI EFFETTUARE ACCERTAMENTI SU FATTI, ATTI, PROVVEDIMENTI E COMPORTAMENTI TENUTI DA ORGANI ELETTIVI E DIRIGENTI DEL COMUNE IN CONTRASTO CON LE LEGGI, LO STATUTO, I REGOLAMENTI.
02. TALI COMMISSIONI, COMPIUTI GLI ACCERTAMENTI, NE INFORMERANNO, CON UNA O PIU' RELAZIONI, IL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 34
(LA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA)
01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA OTTO (08) ASSESSORI. NELLA LISTA DEGLI ASSESSORI POSSONO ESSERE INCLUSI CITTADINI RESIDENTI,NON CONSIGLIERI COMUNALI IN MISURA NON SUPERIORE AD UN QUARTO (1/4) DEL NUMERO DEI COMPONENTI LA GIUNTA, IN POSSESSO DI COMPROVATI REQUISITI DI PRESTIGIO, DI PROFESSIONALITA' ED ESPERIENZE SPECIFICHE IN RELAZIONE AD OBBIETTIVI PREDETERMINATI. GLI STESSI NON DEVONO TROVARSI NELLA CONDIZIONE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' CON LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 35
(LE ELEZIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA)
01. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE SONO ELETTI DAL CONSIGLIO NEL SUO SENO, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.
02. TALE ELEZIONE DEVE AVVENIRE, COMUNQUE, ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI RASSEGNATE DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE AL PROTOCOLLO GENERALE DEL COMUNE O AL CONSIGLIO COMUNALE, NEL CORSO DI UNA SUA SEDUTA.
03. L`ELEZIONE DEVE AVVENIRE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO (1/3) DEI CONSIGLIERI COMUNALI, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.
04. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO VIENE DEPOSITATO ALMENO QUATTRO GIORNI PRIMA DI QUELLO INDICATO PER LA ADUNANZA, PRESSO L`UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE, DOPO ESSERE STATO ACQUISITO AGLI ATTI UFFICIALI DEL COMUNE ATTRAVERSO IL PROTOCOLLO GENERALE, AFFINCHE' TUTTI I CONSIGLIERI POSSANO PRENDERNE PREVENTIVA VISIONE.
05. L`ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. A TAL FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN SEDUTE DISTINTE ENTRO IL TERMINE DI 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA VACANZA O DALLE DIMISSIONI. QUALORA IN NESSUNA DELLE ELEZIONI SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DELL` ARTT. 39 , COMMA 01 , LETTERA B) , N. 01 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .
06. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
07. PER CONSIGLIERE ANZIANO SI CONSIDERA COLUI CHE ABBIA RIPORTATO LA CIFRA ELETTORALE PIU' ALTA, COSTITUITA DALLA SOMMA DEI VOTI DI LISTA E DI PREFERENZA.
08. NELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE, ESERCITA LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO COLUI CHE, TRA I PRESENTI, E' IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.
09. LA PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E' DISPOSTA ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA. LE ADUNANZE PER LA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SONO SEMPRE PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
10. LE DELIBERAZIONI DI NOMINA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA DIVENTANO ESECUTIVE ENTRO TRE GIORNI DALLO INVIO ALL`ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO, A MENO CHE NON INTERVENGA L`ANNULLAMENTO PER VIZIO DI LEGITTIMITA'.
11. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTA LA DECADENZA DELLA GIUNTA
12. LE DIMISSIONI, DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, UNA VOLTA PRESENTATE O RASSEGNATE NEL CORSO DEL CONSIGLIO COMUNALE, SONO IRREVOCABILI E NON NECESSITANO DELLA PRESA D`ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO.

ART. 36

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

(IL VICE SINDACO)
01. IL SINDACO NOMINA, TRA GLI ASSESSORI ELETTI, IL VICE SINDACO, CON LA DELEGA GENERALE DI TUTTE LE SUE FUNZIONI, PER IL CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

ART. 37
(LE COMPETENZE DELLA GIUNTA)
01. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO, E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE DI LEGGE O STATUTARIE, DEL SINDACO, DEGLI ORGANI DI DECENTRAMENTO, DEL SEGRETARIO COMUNALE O DI FUNZIONARI DIRIGENTI E DIRETTIVI OVVERO APICALI.
02. LA GIUNTA RIFERISCE AL CONSIGLIO, ALMENO UNA VOLTA L`ANNO, A NOVEMBRE, SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

ART. 38
(LE COMPETENZE DEL SINDACO)
01. IL SINDACO RAPPRESENTA L`ENTE, CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA, SOVRAINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI NONCHE' ALL`ESECUZIONE DEGLI ATTI.
02. IL SINDACO ESERCITA LE FUNZIONI AD ESSO ATTRIBUITE DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRAINTENDE ALTRESI' ALL`ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE.
03. IL SINDACO E', INOLTRE, COMPETENTE NELL`AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, A COORDINARE ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' DEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L`ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALL`ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI. A TAL FINE PROVVEDE ALL`ISTITUZIONE DI UN PIANO REGOLATORE DEGLI ORARI DEI SERVIZI PER IL QUALE VENGONO COINVOLTI I RAPPRESENTANTI DELLE CATEGORIE, LE CONSULTE E I RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI REGISTRATE ALL`ALBO COMUNALE.
04. IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO,COME DETTATO EX ARTT. 29 , COMMA 03 , DEL PRESENTE STATUTO, PREVIA DIFFIDA, PROVVEDE IL PREFETTO.
05. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALL` ARTT. 32 , COMMA 02 , LETTERA N) , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 E COMUNQUE ENTRO 60 GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL`ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI, ENTRO 15 GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE PROVVEDE ALLE NOMINE CON SUO ATTO COMUNICATO AL CONSIGLIO PER LA PRIMA ADUNANZA. IN CASO NON PERVENGA A DECISIONE, IL CO.RE.CO. ADOTTA, NEL TERMINE PERENTORIO DEI SUCCESSIVI 60 GIORNI, I PROVVEDIMENTI SOSTITUTIVI NECESSARI, PREVIA COMUNICAZIONE AL COMUNE.
06. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO ELETTO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA SEGUENTE: "GIURO DI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA, DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO, DI ADEMPIERE AI DOVERI DEL MIO UFFICIO NELL`INTERESSE DELL`AMMINISTRAZIONE PER IL PUBBLICO BENE".
07. IL SINDACO ENTRO 15 GIORNI DALLA SUA ELEZIONE, DOVRA' PROCEDERE ALLA DISTRIBUZIONE DELLE DELEGHE AGLI ASSESSORI.
08. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

ART. 39
(LE ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE)
01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRINTENDE:
A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATIGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E STATISTICA;
B) ALLA EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;
C) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE;
D) ALLA VIGILANZA SU TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L`ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.
02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL`ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCINO L`INCOLUMITA' DEI CITTADINI. PER L`ESECUZIONE DEI RELATIVI ORDINI PUO' RICHIEDERE AL PREFETTO, OVE OCCORRA, L`ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA.
03. SE L`ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DEL COMMA PRECEDENTE E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERINO ALL`ORDINE IMPARTITO, IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D`UFFICIO,A SPESE DEGLI INTERESSATI, SENZA PREGIUDIZIO DELL`AZIONE PENALE PER I REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.
04. IL SOSTITUTO DEL SINDACO ESERCITA ANCHE LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.
05. NELL`AMBITO DEI SERVIZI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, SONO PREVISTE ISPEZIONI PREFETTIZIE PER L`ACCERTAMENTO DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI STESSI, NONCHE' PER LA ACQUISIZIONE DI DATI E NOTIZIE INTERESSANTI ALTRI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE.
06. NELLE MATERIE PREVISTE DALLE LETTERE A) , B) E D) DEL PRIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO, NONCHE' DELL` ARTT. 10 DELLA CITATA LEGGE 142/90 , IL SINDACO, PREVIA COMUNICAZIONE AL PREFETTO, PUO' DELEGARE L`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IVI INDICATE AD UN CONSIGLIERE COMUNALE.
07. OVE IL SINDACO, O CHI NE ESERCITA LE FUNZIONI, NON ADEMPIA AI COMPITI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, IL PREFETTO PUO' NOMINARE UN COMMISSARIO PER L`ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI STESSE.
08. ALLE SPESE PER IL COMMISSARIO PROVVEDE IL COMUNE. OVE IL SINDACO, O IL SUO SOSTITUTO O IL SUO DELEGATO,NON ADOTTI I PROVVEDIMENTI DI CUI AL SECONDO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO, IL

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PREFETTO PROVVEDE CON PROPRIA ORDINANZA.

ART. 40
(LA MOZIONE DI SFIDUCIA, LA REVOCA E LA SOSTITUZIONE)
01. IL VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.
02. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER
APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
03. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL`INTERA
GIUNTA. DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-PROGRAMMATICO-AMMINISTRATIVE DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA
IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DELL` ARTT. 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .
04. LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA E' MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI DALLA SUA
PRESENTAZIONE.
05. L`APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE CONTESTUALE DEL NUOVO ESECUTIVO.
06. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DIMISSIONARI, DELLA GIUNTA, REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO, O CESSATI
DALL`UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO.
07. LA DECADENZA DELLA GIUNTA PER LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI, HA EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA
NUOVA GIUNTA.

TITOLO 04
CAPO 01
ART. 41
(FINANZA COMUNALE)
01. LA FINANZA COMUNALE SI FONDA SUL PRINCIPIO DELLA CERTEZZA DELLE RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.
02. IL COMUNE HA AUTONOMIA IMPOSITIVA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE, DELLE TARIFFE E DEI CORRISPETTIVI, IN CONFORMITA' ALLE
LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE E IN ARMONIA CON IL SISTEMA DELLA FINANZA PUBBLICA.
03. LE TARIFFE E I CORRISPETTIVI PER I SERVIZI PUBBLICI A CARICO DEGLI UTENTI SONO DETERMINATI DI NORMA SECONDO IL CRITERIO DELLA
DIVERSIFICAZIONE DEGLI ONERI IN RAPPORTO ALLA POTENZIALITA' ECONOMICA DEI CITTADINI.

TITOLO 04
CAPO 01
ART. 42

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

(FINANZA COMUNALE)
01. LA FINANZA COMUNALE SI FONDA SUL PRINCIPIO DELLA CERTEZZA DELLE RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.
02. IL COMUNE HA AUTONOMIA IMPOSITIVA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE, DELLE TARIFFE E DEI CORRISPETTIVI, IN CONFORMITA' ALLE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE E IN ARMONIA CON IL SISTEMA DELLA FINANZA PUBBLICA.
03. LE TARIFFE E I CORRISPETTIVI PER I SERVIZI PUBBLICI A CARICO DEGLI UTENTI SONO DETERMINATI DI NORMA SECONDO IL CRITERIO DELLA DIVERSIFICAZIONE DEGLI ONERI IN RAPPORTO ALLA POTENZIALITA' ECONOMICA DEI CITTADINI.

ART. 43
(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA)
01. IL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE E' REDATTO IN TERMINI FINANZIARI DI COMPETENZA E DI CASSA, NELL`OSSERVANZA DEI PRINCIPI DEL PAREGGIO, DELL`INTEGRITA', DELL`UNIVERSALITA' E DELLA PUBBLICITA'.
02. PER UNA GESTIONE EFFICIENTE ED EFFICACE, IL BILANCIO FORMATO COL SISTEMA DELLA PREVISIONE FINANZIARIA E' INTEGRATO DA UN SISTEMA DI CONTROLLO PER OBIETTIVI, CHE RAFFRONTA, AI VARI LIVELLI, I RISULTATI EFFETTIVI RISPETTO A QUELLI PREVENTIVATI CON I DATI DESUNTI DALLA CONTABILITA' ANALITICA.
03. PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO, LA GIUNTA SOTTOPONE ALL`APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO UN DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA RELATIVO ALLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL PERIODO COMPRESO NEL BILANCIO PLURIENNALE, CON I CRITERI, GLI OBIETTIVI E I PARAMETRI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE. COPIA DEL PROGETTO DI BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE VA CONSEGNATA AI CONSIGLIERI COMUNALI ALMENO CINQUE (05) GIORNI PRIMA DELLA PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO.
- REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE -

ART. 44
(LA REVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA)
01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, CON VOTO LIMITATO A FAVORE DI DUE COMPONENTI, UN COLLEGIO DI REVISORI COMPOSTO DA TRE MEMBRI.
02. IL COLLEGIO E' ORGANO TECNICO INDIPENDENTE.
03. I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEVONO ESSERE SCELTI, TRA COLORO CHE AVRANNO AVANZATO APPOSITA ISTANZA AL COMUNE (CORREDATA DALL`ATTESTAZIONE DELL`ORDINE PROFESSIONALE), PRIMA CHE L`ARGOMENTO SIA STATO POSTO ALL`ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO:
A) UNO TRA GLI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DI CONTI, IL QUALE FUNGE DA PRESIDENTE;
B) UNO TRA GLI ISCRITTI NELL`ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI;
C) UNO TRA GLI ISCRITTI NELL`ALBO DEI RAGIONIERI.
04. ESSI DURANO IN CARICA TRE ANNI, NON SONO REVOCABILI, SALVO INADEMPIENZA, E NON SONO RIELEGGIBILI.
05. I REVISORI HANNO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL`ENTE.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

06. IL COLLEGIO DEI REVISORI, IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO, SVOLGE LE FUNZIONI SEGUENTI:
A) COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO;
B) ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL`ENTE;
C) ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.
07. NELLA STESSA RELAZIONE IL COLLEGIO ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.
08. I REVISORI DEI CONTI RISPONDONO DELLA VERITA' DELLE LORO ATTESTAZIONI ED ADEMPIONO AI LORO DOVERI CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO. OVE RISCONTRINO GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL`ENTE, NE RIFERISCONO IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.
09. LA MISURA DEL COMPENSO DA CORRISPONDERE AI REVISORI DEI CONTI, NONCHE' EVENTUALI INCOMPATIBILITA' O MOTIVI DI INELEGGIBILITA' SARANNO STABILITI DALLA LEGGE E DAI DECRETI MINISTERIALI DELEGATI.

TITOLO 05
CAPO 01
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI
ART. 45
(L`ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE)
01. IL COMUNE DISCIPLINA CON APPOSITI REGOLAMENTI:
A) IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE E LA RELATIVA DOTAZIONE ORGANICA;
B) L`ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI IN BASE AI CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE E SECONDO I PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA', ED ENTRO I LIMITI DI CLASSIFICAZIONE DELL`ENTE STABILITI DA LEGGI E REGOLAMENTI VIGENTI.
02. I REGOLAMENTI DI CUI AL COMMA 01 LETTERE A) E B) DISCIPLINANO ALTRESI' L`ATTRIBUZIONE, AI DIRIGENTI E AI FUNZIONARI DIRETTIVI TITOLARI DI COMPETENZA IN UNITA' ORGANIZZATIVE O AMMINISTRATIVE, COMUNQUE DENOMINATE, DI RESPONSABILITA' GESTIONALI PER L`ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI DELL`ENTE E STABILISCONO LE MODALITA' DELL`ATTIVITA' DI COORDINAMENTO TRA IL SEGRETARIO COMUNALE E GLI STESSI.
03. SPETTA AI DIRIGENTI E AI FUNZIONARI DIRETTIVI RESPONSABILI A DIREZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI SECONDO I CRITERI E LE NORME DETTATE DAI REGOLAMENTI CHE SI UNIFORMANO AL PRINCIPIO PER CUI I POTERI D`INDIRIZZO E DI CONTROLLO SPETTANO AGLI ORGANI ELETTIVI MENTRE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E' ATTRIBUITA AI DIRIGENTI E AGLI ALTRI FUNZIONARI DIRETTIVI RESPONSABILI.
04. SPETTANO AI DIRIGENTI E AI FUNZIONARI DIRETTIVI RESPONSABILI TUTTI I COMPITI, COMPRESA L`ADOZIONE DI ATTI CHE IMPEGNANO L`AMMINISTRAZIONE VERSO L`ESTERNO, E CHE LE LEGGI E IL PRESENTE STATUTO ESPRESSAMENTE NON RISERVINO AGLI ORGANI DI GOVERNO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DELL`ENTE. SPETTANO AD ESSI, IN PARTICOLARE SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, LA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO, LA RESPONSABILITA' SULLE PROCEDURE D`APPALTO E DI CONCORSO, LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI.
05. I DIRIGENTI ED I FUNZIONARI DIRETTIVI SONO DIRETTAMENTE RESPONSABILI, IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DELL`ENTE, DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E DELL`EFFICIENZA DELLA GESTIONE.
06. I REGOLAMENTI,DI CUI AL COMMA 01 DEL PRESENTE ARTICOLO, SONO TENUTI A CONSIDERARE CHE LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE E' DISCIPLINATO CON ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI DI DURATA TRIENNALE RESI ESECUTIVI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE DALL` ARTT. 06 DELLA LEGGE 29 MARZO 1983 N. 93 . IN OGNI CASO, IN BASE ALLE LEGGI VIGENTI, E' RISERVATA AL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 01 LA DISCIPLINA DELLO ACCESSO AL RAPPORTO D`IMPIEGO COL COMUNE, DELLE CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO E DELLE GARANZIE DEI DIPENDENTI IN ORDINE ALL`ESERCIZIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI.
SEMPRE CON REGOLAMENTO, SULLA BASE DELLE LEGGI VIGENTI, RIMANE ASSEGNATA AL COMUNE LA DISCIPLINA RELATIVA ALLE MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DEGLI UFFICI, NONCHE' LA DETERMINAZIONE E LA CONSISTENZA DEI RUOLI ORGANICI COMPLESSIVI.
07. IL REGOLAMENTO, DI CUI AL COMMA 01 LETT. A) DEL PRESENTE ARTICOLO, DISCIPLINA "LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D`UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO", SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
08. E' ISTITUITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA COMPOSTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO, CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO DELL`ENTE O DAL VICE, E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE PRESENTI NELL`ENTE E FRA QUELLE RICONOSCIUTE AI SENSI DELLO ARTT. 08 DEL D.P.R. 23 AGOSTO 1988 N. 395 .

ART. 46
(IL SEGRETARIO COMUNALE)
01. IL COMUNE HA UN SEGRETARIO TITOLARE, FUNZIONARIO STATALE, ISCRITTO IN APPOSITO ALBO NAZIONALE TERRITORIALMENTE ARTICOLATO.
02. LA LEGGE DELLO STATO REGOLA L`INTERA MATERIA RELATIVA AL SEGRETARIO COMUNALE.
03. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO, DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE, OLTRE AI COMPITI DI CUI AL COMMA 02 DEL PRECEDENTE ART. SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI DIRIGENTI E NE COORDINA L`ATTIVITA', CURA L`ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI, E' RESPONSABILE DELL`ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI, PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI E PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO.

ART. 47
(IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE)

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

01. E' ISTITUITA LA FIGURA PROFESSIONALE DEL VICESEGRETARIO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO, PER COADIUVARLO O SOSTITUIRLO NEI CASI DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO O CONGEDO.
02. SPETTANO AL VICESEGRETARIO,OLTRE I COMPITI DI CUI AL COMMA 01 DEL PRESENTE ARTICOLO, QUELLI DI DIREZIONE E TITOLARITA' DI UNA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI MASSIMA DIMENSIONE, DEFINITA CON L`ORDINAMENTO DEGLI UFFICI ED ATTINENTE ALLE FUNZIONI AMMINISTRATIVO-ISTITUZIONALI DEGLI ORGANI COLLEGIALI E DEGLI AFFARI GENERALI.

ART. 48
(LA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEI DIRIGENTI)
01. SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO DEVE ESSERE RICHIESTO PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA'. TALI PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.
02. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 RISPONDONO IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI ESPRESSI.
03. IL SEGRETARIO COMUNALE, UNITAMENTE AL FUNZIONARIO PREPOSTO, E' RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DI CUI AL COMMA 01 .

ART. 49
(I PRINCIPI DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA)
01. IL COMUNE ATTUA LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE CHE DISCIPLINA LA COOPERAZIONE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE, AL FINE DI REALIZZARE UN EFFICIENTE SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI AL SERVIZIO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CIVILE.
02. IL COMUNE E LA PROVINCIA CONGIUNTAMENTE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLE REGIONI, E PROVVEDONO, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.
03. IL COMUNE CON LA COLLABORAZIONE DELLA PROVINCIA PUO', OVE LO RITENGA UTILE E NECESSARIO, SULLA BASE DI PROGRAMMI DELLA PROVINCIA STESSA ATTUARE ATTIVITA' E REALIZZARE OPERE DI RILEVANTE INTERESSE ANCHE ULTRA-COMUNALE NEL SETTORE ECONOMICO-PRODUTTIVO, COMMERCIALE E TURISTICO, SIA IN QUELLO SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO.
04. PER LA GESTIONE DI TALI ATTIVITA' ED OPERE, IL COMUNE, D`INTESA CON LA PROVINCIA, PUO' ADOTTARE LE FORME GESTIONALI DEI SERVIZI PUBBLICI PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 50
(LA COLLABORAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE)
01. IL COMUNE AVANZA ANNUALMENTE IN PREVISIONE DEL BILANCIO PROPOSTE ALLA PROVINCIA AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE, IN OTTEMPERANZA DELLA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

LEGGE REGIONALE.
02. LE PROPOSTE DEL COMUNE SONO AVANZATE NELL`AMBITO DEI PROGRAMMI PLURIENNALI, SIA DI CARATTERE GENERALE CHE SETTORIALE, PROMOSSI DALLA PROVINCIA AI FINI DI COORDINAMENTO.

ART. 51
(LA COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA PER LE ATTIVITA' DEI CIRCONDARI PROVINCIALI)
01. IL COMUNE, QUALORA FOSSE INDIVIDUATO DALLO STATUTO DELLA PROVINCIA QUALE SEDE DI CIRCONDARIO PROVINCIALE, FAVORISCE L`ALLOCAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PROVINCIALI ANCHE PRESSO PROPRIE STRUTTURE, CON ONERI FINANZIARI A CARICO DELLA PROVINCIA.
02. IL COMUNE COLLABORA NELLE FORME PREVISTE DALLO STATUTO DELLA PROVINCIA A FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELLA PROVINCIA STESSA.

CAPO 03
FORME DEL DECENTRAMENTO
ART. 52
(IL DECENTRAMENTO COMUNALE)
01. IL COMUNE, AI FINI DEL DECENTRAMENTO, ENTRO 120 GIORNI DALL`APPROVAZIONE DEL PRESENTE STATUTO, ISTITUISCE LE CIRCOSCRIZIONI QUALI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, DI CONSULTAZIONE E DI GESTIONE DEI SERVIZI DI BASE, NONCHE' DI ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DAL COMUNE.
02. LA ORGANIZZAZIONE E LE FUNZIONI DELLE CIRCOSCRIZIONI SONO DISCIPLINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE.
03. IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE RAPPRESENTA L`ESIGENZA DELLA POPOLAZIONE DELLA CIRCOSCRIZIONE NELL`AMBITO DELLA UNITA' DEL COMUNE ED E' ELETTO A SUFFRAGIO DIRETTO, SECONDO LE NORME STABILITE PER L`ELEZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5000 ABITANTI.
04. IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE ELEGGE NEL SUO SENO IL PRESIDENTE.
05. PER L`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, E CIOE' STATO CIVILE E ANAGRAFE, MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA, NONCHE' DI PUBBLICA SICUREZZA O DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA E DI SICUREZZA IN GENERALE NONCHE' DI VIGILANZA ED ORDINE PUBBLICO, E' DELEGATO, A CURA DEL SINDACO STESSO, UN CONSIGLIERE COMUNALE.

ART. 53
(IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE)
01. LE ATTRIBUZIONI ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE SONO DISCIPLINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 02 DEL PRECEDENTE ARTICOLO.
02. IL REGOLAMENTO SARA' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 54
(PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI)
01. IL CONSIGLIO COMUNALE AL FINE DI CONSEGUIRE OBIETTIVI DI RAZIONALITA' ECONOMICA ED ORGANIZZATIVA, PUO' DELIBERARE LA STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E/O PROVINCIA, PER SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI INTERESSE COMUNE, LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI SPECIALI E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE E QUANTO ALTRO RITENUTO DI INTERESSE COMUNE. PER L`ATTUAZIONE DEL COMMA PRECEDENTE SI PROCEDERA' CON APPOSITO REGOLAMENTO.
02. IL PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI E' RIFERITO AL PERIODO DI VIGENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE ED E' SUDDIVISO PER ANNI, CON INIZIO DA QUELLO SUCCESSIVO ALLA SUA APPROVAZIONE.
03. TALE PROGRAMMA VIENE PROPOSTO DALLA GIUNTA MUNICIPALE AL CONSIGLIO COMUNALE CONTESTUALMENTE AL PROGETTO DI BILANCIO ANNUALE, E CONTIENE UNA DETTAGLIATA ELENCAZIONE DEGLI SCOPI E DEI RISULTATI CHE L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI PREFIGGE DI RAGGIUNGERE CON GLI INVESTIMENTI IN ESSO ILLUSTRATI.
04. IL PROGRAMMA COMPRENDE, RELATIVAMENTE ALLE SPESE DA SOSTENERE PER GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER IL PRIMO ANNO, IL PIANO FINANZIARIO CHE INDIVIDUA LE RISORSE CON LE QUALI VERRA' DATA ALLO STESSO ATTUAZIONE.
05. LE PREVISIONI CONTENUTE NEL PROGRAMMA CORRISPONDONO A QUELLE, ESPRESSE IN FORMA SINTETICA NEI BILANCI ANNUALE E PLURIENNALE. LE VARIAZIONI APPORTATE NEL CORSO DELL`ESERCIZIO AI BILANCI SONO EFFETTUATE ANCHE AL PROGRAMMA E VICEVERSA.
06. IL PROGRAMMA VIENE AGGIORNATO ANNUALMENTE IN CONFORMITA' AI BILANCI ANNUALE E PLURIENNALI APPROVATI.

ART. 55
(IL PROGRAMMA DI OPERE PUBBLICHE)
01. CONTESTUALMENTE AL PROGETTO DI BILANCIO ANNUALE LA GIUNTA PROPONE AL CONSIGLIO IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE CHE E' RIFERITO AL PERIODO DI VIGENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE ED E' SUDDIVISO PER ANNI, CON INIZIO DA QUELLO SUCCESSIVO ALLA SUA APPROVAZIONE.
02. IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE COMPRENDE L`ELENCAZIONE SPECIFICA DI CIASCUNA OPERA OD INVESTIMENTI INCLUSO NEL PIANO, CON TUTTI GLI ELEMENTI DESCRITTIVI IDONEI PER INDIRIZZARNE L`ATTUAZIONE.
03. IL PROGRAMMA COMPRENDE, RELATIVAMENTE ALLE SPESE DA SOSTENERE PER LE OPERE DEL PRIMO ANNO, IL PIANO FINANZIARIO CHE INDIVIDUA LE RISORSE CON LE QUALI VERRA' DATA ALLO STESSO ATTUAZIONE.
04. LE PREVISIONI CONTENUTE NEL PROGRAMMA CORRISPONDONO A QUELLE, ESPRESSE, IN FORMA SINTETICA NEI BILANCI ANNUALE E PLURIENNALE. LE VARIAZIONI APPORTATE NEL CORSO D`ESERCIZIO AI BILANCI SONO EFFETTUATE ANCHE AL PROGRAMMA E VICEVERSA.

ART. 56

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

(LA GESTIONE DEL PATRIMONIO)
01. LA GIUNTA COMUNALE SOVRINTENDE ALL`ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ASSICURANDO, ATTRAVERSO APPOSITO UFFICIO, LA TENUTA DEGLI INVENTARI DEI BENI IMMOBILI E MOBILI ED IL LORO COSTANTE AGGIORNAMENTO, CON TUTTE LE VARIAZIONI CHE PER EFFETTO DI ATTI DI GESTIONE, NUOVE COSTRUZIONI ED ACQUISIZIONI, SI VERIFICANO NEL CORSO DI CIASCUN ESERCIZIO.
02. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' PER LA TENUTA DEGLI INVENTARI E DETERMINA I TEMPI ENTRO I QUALI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA GENERALE.
03. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA GLI ATTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO PER ASSICURARE, DA PARTE DI TUTTI I RESPONSABILI DI UFFICI E SERVIZI, L`OSSERVANZA DELL`OBBLIGO GENERALE DI DILIGENZA NELLA UTILIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI DELL`ENTE. PER I BENI MOBILI TALE RESPONSABILITA' E' ATTRIBUITA AI CONSEGNATARI, DEFINITI DAL REGOLAMENTO.
04. LA GIUNTA COMUNALE DESIGNA IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI ED ADOTTA, SU PROPRIA INIZIATIVA O SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE,I PROVVEDIMENTI IDONEI PER ASSICURARE LA PIU' ELEVATA REDDITIVITA' DEI BENI PREDETTI E L`AFFIDAMENTO DEGLI STESSI IN LOCAZIONE ED AFFITTO A SOGGETTI CHE OFFRONO ADEGUATE GARANZIE DI AFFIDABILITA'.
05. AL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEI BENI COMPETE L`ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVE, DELLE ENTRATE AGLI STESSI RELATIVE.

ART. 57
(USO DEI BENI PATRIMONIALI DEL COMUNE)
01. I BENI PATRIMONIALI DEL COMUNE VENGONO UTILIZZATI DALLA COMUNITA' NEL RISPETTO DELLE NORME STATALI E DI QUELLE STATUTARIE.
02. I SOGGETTI CHE UTILIZZANO BENI MOBILI O IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE LO FANNO IN BASE ALLE AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI CONCORDATE DAL COMUNE, E COMUNQUE NEL RISPETTO DELLA VIGENTE LEGISLAZIONE IN MATERIA. TALI SOGGETTI PERTANTO NE RISPONDONO IN VIA CIVILE ED AMMINISTRATIVA DELL`USO EFFETTUATONE.
03. I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI POSSONO ESSERE ALIENATI, A SEGUITO DI DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE PER GLI IMMOBILI E DALLA GIUNTA PER I MOBILI, QUANDO LA LORO REDDITIVITA' RISULTI INADEGUATA AL LORO VALORE O SIA COMUNQUE NECESSARIO PROVVEDERE IN TAL SENSO PER FAR FRONTE, CON IL RICAVATO, AD ESIGENZE FINANZIARIE STRAORDINARIE DELL`ENTE.
04. L`ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI AVVIENE, DI REGOLA, MEDIANTE ASTA PUBBLICA. QUELLA RELATIVA AI BENI MOBILI CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 58
(OPERE DI COMPETENZA PRIMARIA DEL COMUNE)
01. PER LA DEFINIZIONE E LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI E PROGRAMMI D`INTERVENTO CHE RICHIEDONO PER LA LORO COMPLETA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

REALIZZAZIONE L`AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE E DI ALTRE AMMINISTRAZIONI E SOGGETTI PUBBLICI, IL SINDACO SUSSISTENDO LA COMPETENZA PRIMARIA DEL COMUNE SULL`OPERA, SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI DI INTERVENTO, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE DIVERSE AZIONI ED ATTIVITA' E PER DETERMINARE TEMPI, MODALITA', FINANZIAMENTI ED OGNI ALTRO ADEMPIMENTO CONNESSO.
02. IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA FRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE PER VERIFICARE LA POSSIBILITA' DI DEFINIRE L`ACCORDO DI PROGRAMMA.
03. IL SINDACO, CON PROPRIO ATTO FORMALE, APPROVA L`ACCORDO NEL QUALE E' ESPRESSO IL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE E NE DISPONE LA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.
04. QUALORA L`ACCORDO SIA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DETERMINI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI DEL COMUNE, L`ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO TRENTA GIORNI, A PENA DI DECADENZA.
05. NEL CASO CHE L`ACCORDO DI PROGRAMMA SIA PROMOSSO DA ALTRO SOGGETTO PUBBLICO CHE HA COMPETENZA PRIMARIA NELLA LORO REALIZZAZIONE, IL SINDACO PARTECIPA ALL`ACCORDO, INFORMANDONE IL CONSIGLIO, ED ASSICURA LA COLLABORAZIONE DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN RELAZIONE ALLE SUE COMPETENZE ED ALL`INTERESSE, DIRETTO E INDIRETTO, DELLA SUA COMUNITA' ALLE OPERE, INTERVENTI E PROGRAMMI DA REALIZZARE.
06. SI APPLICANO PER L`ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI SUDDETTI, LE DISPOSIZIONI STABILITE DALLA LEGGE.

CAPO 04
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 59
(REGOLAMENTI)

01. TUTTI I REGOLAMENTI COMUNALI RICHIAMATI NEL PRESENTE STATUTO SARANNO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO SEI (06) MESI DAL VISTO DI ESECUTIVITA' DA PARTE DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DI NAPOLI AL PRESENTE.

ART. 60
(LE NORME DELLE FINANZE E DELLA CONTABILITA')

01. LE MATERIE RELATIVE ALLE FINANZE E ALLA CONTABILITA' SONO RISERVATE ALLA LEGGE DELLO STATO, SALVO QUANTO PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO E DALL`APPOSITO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

ART. 61
(IL CONTROLLO)

01. IL CONTROLLO SUGLI ATTI E SUGLI ORGANI DEL COMUNE E' REGOLATO DALLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 AI CAPI 11 E 12 , NONCHE'

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DALLE DISPOSIZIONI DELLA APPOSITA LEGGE REGIONALE.

ART. 62
(LA DELIBERAZIONE DELLO STATUTO)
01. LO STATUTO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTO FAVOREVOLE DI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON FOSSE RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO 30 GIORNI E LO STATUTO E' APPROVATO SE OTTIENE PER DUE VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
02. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01 SI APPLICANO ANCHE PER LE MODIFICHE DELLO STATUTO.
03. LE MODIFICHE ALLO STATUTO POSSONO ESSERE PROPOSTE AL CONSIGLIO A SEGUITO DI DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA GIUNTA, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI O SU RICHIESTA DI UN QUINTO (1/5) DEI CONSIGLIERI COMUNALI.
04. DOPO L`APPROVAZIONE, LO STATUTO E' INVIATO, NEI TERMINI DI LEGGE, AL CO.RE.CO. PER IL CONTROLLO DI LEGITTIMITA'. ESSO E', ALTRESI', AFFISSO ALL`ALBO PRETORIO DELL`ENTE PER 30 GIORNI CONSECUTIVI ED E' INVIATO AL MINISTERO DELLO INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI E PER ULTERIORI FORME DI PUBBLICITA'.
05. NESSUNA DELIBERAZIONE DI REVISIONE OD ABROGAZIONE DELLO STATUTO PUO' ESSERE ADOTTATA SE NON SIA TRASCORSO ALMENO UN ANNO DALL`ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DELL`ULTIMA MODIFICA.
06. LE PROPOSTE DI MODIFICA DI REVISIONE O DI ABROGAZIONE RESPINTE DAL CONSIGLIO COMUNALE NON POSSONO ESSERE RINNOVATE FINTANTO CHE DURA IN CARICA IL CONSIGLIO CHE LE HA RESPINTE.

ART. 63
(LE NORME TRANSITORIE)
01. SINO ALL`ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, LIMITATAMENTE ALLE MATERIE E DISCIPLINE AD ESSO ESPRESSAMENTE DEMANDATE, CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME VIGENTI ALLA DATA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , IN QUANTO CON ESSE COMPATIBILI.

ART. 64
(L`ENTRATA IN VIGORE)
01. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.